

Focus N.3

Prestazioni sociali.

Diritti e discriminazioni

a cura di



Marzo 2018

Indice

Introduzione

Le discriminazioni quotidiane

Quando la discriminazione è prassi

Appendice

2016 e 2017: alcuni casi di discriminazione

Ordinanze e sentenze (Gennaio 2017-Marzo 2018)

Introduzione

L'esito del voto del 4 marzo ha premiato le forze politiche che nel corso degli ultimi anni hanno messo al centro dei loro programmi la rivendicazione di politiche migratorie più restrittive. Tra gli argomenti maggiormente utilizzati per sostenere questa scelta programmatica vi è quello che ha preteso di identificare nell'arrivo e nella presenza di cittadini stranieri nel nostro paese un elemento che espone i cittadini italiani a un processo di restrizione, riduzione e/o negazione di alcuni diritti fondamentali, in primo luogo quelli sociali. La tesi dell'"insostenibilità" delle migrazioni e dei loro "costi economici e sociali" è da tempo uno degli argomenti privilegiati dalla polemica politica in molti paesi e gli esiti delle ultime elezioni europee del 2014, insieme al voto politico francese, statunitense, austriaco e tedesco, ne avevano fornito già una preoccupante conferma, premiando i partiti e i movimenti populistici, nazionalisti e xenofobi. L'Italia non ha fatto eccezione. Quella rappresentata dal voto italiano è una società profondamente diseguale, divisa, impoverita, individualista e fortemente polarizzata, che pensa di vivere in un paese in pieno declino economico e sociale in cui i migranti, i richiedenti asilo e i rifugiati sono tornati a rappresentare essenzialmente "un problema".

E se, come ha notato Maurizio Ambrosini, "Il recente risultato elettorale non è stato particolarmente sorprendente nel suo orientamento complessivo, quanto piuttosto nella sua portata",¹ ciò significa che la rappresentazione di una contrapposizione e di una competizione tra i diritti dei cittadini nazionali e dei cittadini stranieri, sistematicamente proposta nel dibattito pubblico negli ultimi anni, ha fatto breccia su una parte consistente della popolazione italiana.² La cittadinanza è tornata ad essere usata e invocata come una "spada"³ che dovrebbe dividere chi ha diritti (i cittadini nazionali) da chi dovrebbe esserne escluso (i cittadini stranieri).

La contestazione sistematica degli interventi di accoglienza messi in atto nel corso della scorsa legislatura (che avrebbero "sottratto" una quantità eccessiva di risorse pubbliche a danno dei servizi rivolti ai cittadini italiani) è stata accompagnata da casi di discriminazione istituzionale che hanno limitato (o tentato di limitare) l'accesso dei cittadini stranieri ai servizi e alle prestazioni sociali.

Servizi per l'infanzia, scuola, salute, prestazioni sociali a sostegno della maternità, della natalità e della famiglia, accesso all'edilizia residenziale pubblica, misure di sostegno al reddito, accesso al pubblico impiego sono diritti che, in base a un'idea di cittadinanza nazionale e fortemente identitaria, si pretende infatti di riservare ai soli cittadini nativi.

¹ Si veda Ambrosini M., *Politica e immigrazione*, in *Confronti*, aprile 2018 qui: <http://www.confronti.net/confronti/2018/04/politica-e-immigrazione/>

² Ne abbiamo seguito l'evoluzione nelle diverse edizioni del nostro libro bianco disponibili qui: <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-rapporto-sul-razzismo/>

³ Riprendiamo questa espressione dall'ottimo dossier curato da Asgi (e a cui rinviamo per un approfondimento della normativa in materia di accesso alle prestazioni sociali), *Stranieri e accesso alle prestazioni sociali, Normativa nazionale ed europea, schede pratiche*, a cura di Alberto Guariso, Servizio antidiscriminazioni Asgi, gennaio 2018, disponibile qui: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/02/Stranieri-e-accesso-alle-prestazioni-sociali.pdf>

Di questi ci occupiamo qui di seguito, esemplificando le forme di discriminazione quotidiana e richiamando le molte pronunce giurisprudenziali che sono intervenute a ripristinare i diritti delle vittime, grazie all'azione di tutela delle associazioni locali e dei giuristi democratici.

L'intento non è quello di proporre un'analisi giuridica, per altro recentemente realizzata da Asgi e alla quale rinviamo,⁴ ma quello di testimoniare nella loro concretezza, le prassi istituzionali che violano il principio della parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni sociali introducendo criteri e requisiti di accesso escludenti. Tra quelli più ricorrenti vi sono i requisiti della cittadinanza, della residenza prolungata sul territorio, della titolarità di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e lo stato di disoccupazione.

1. Le discriminazioni quotidiane

In appendice a questo dossier sono riportati a mero carattere esemplificativo 24 casi di discriminazione documentati nel nostro database nel 2016 e nel 2017 e 49 ordinanze e sentenze emanate a seguito di alcuni ricorsi antidiscriminazione. L'ambito considerato è quello che fa riferimento all'accesso ad alcune prestazioni assistenziali (assegno di maternità, di natalità, per numero nucleare numeroso, assegno sociale ecc.), al cosiddetto bonus cultura, al sistema scolastico, sanitario e per la prima infanzia, ai piani di aiuti alimentari adottati a livello locale; all'introduzione da parte di alcuni Comuni di requisiti supplementari per l'accesso al sistema di accoglienza o per la sua gestione; alla nuova definizione della tassa sul permesso di soggiorno.

Nel 2016, ha suscitato una forte polemica la norma della Legge di Stabilità 2016 che ha introdotto il cosiddetto "bonus cultura" riservandolo ai neo-diciottenni italiani e comunitari. Per fortuna la legge N. 89 del 26 maggio 2016 ha esteso l'accesso al bonus anche ai neo-diciottenni stranieri titolari di un permesso di soggiorno.

Tra i provvedimenti che hanno inteso limitare l'accesso al sistema di accoglienza ricordiamo la nota ordinanza predisposta dal sindaco di Carcare (ordinanza comunale n. 27/2016), circa il "divieto di dimora, anche occasionale, di persone provenienti dai paesi dall'area africana o asiatica, presso qualsiasi struttura d'accoglienza, prive di regolare certificato sanitario attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare". Nella stessa direzione sono andate alcune ordinanze comunali che hanno inteso negare la concessione della residenza anagrafica e dei documenti d'identità ai richiedenti asilo ospitati nelle strutture presenti sul territorio (si vedano i casi dell'ottobre 2016 di Oderzo e Rovigo in Veneto).

Nel 2017, invece, nella maggior parte dei casi, le discriminazioni che abbiamo documentato si riferiscono al cosiddetto "bonus ai nuovi nati", all'accesso agli asili nido e al "premio nascita".

Per quel che riguarda, invece, le ordinanze e sentenze raccolte, la totalità delle pronunce (49) riguarda contenziosi con la Pubblica Amministrazione, cioè l'ambito della cosiddetta "discriminazione istituzionale" (i soggetti principalmente coinvolti sono l'INPS e vari

⁴ Ibidem.

comuni). Nel caso in cui un giudice accerti il carattere discriminatorio del comportamento, dell'atto o della condotta della P.A., con l'ordinanza che definisce il giudizio, può ordinare infatti la cessazione della discriminazione e disporre provvedimenti atti alla rimozione degli effetti prodotti dalla discriminazione stessa e ad impedirne la ripetizione.

In realtà la reiterazione della discriminazione, anche quando vi siano già state ordinanze di condanna, è frequente. Un caso esemplare a tale proposito è quello dell'accesso al cosiddetto "bonus bebè", che oltre ad avere una lunga "storia" di esclusioni (noi ne abbiamo parlato a più riprese nelle varie edizioni del libro bianco sul razzismo), è oggetto di discriminazione sino al 2017 e una delle prestazioni su cui ci sono state ben 25 pronunce dei Tribunali. A queste si sono accompagnate 8 pronunce sulla concessione dell'assegno di maternità e 3 pronunce sulla concessione dell'assegno al nucleo familiare.

Uno degli altri banchi di prova più rilevanti l'azione giudiziaria antidiscriminatoria è sicuramente quello dell'accesso degli stranieri al pubblico impiego, dove torna imperante il requisito della cittadinanza. In questo caso il giudice può ordinare alla pubblica amministrazione di ripristinare o riconoscere il diritto leso o negato in modo discriminatorio e di far accedere alla procedura concorsuale o di selezione di personale il cittadino straniero escluso, con la riapertura dei termini concorsuali. Abbiamo rintracciato una sola pronuncia nel 2017, ma è di fondamentale importanza (si veda l'ordinanza del 27 maggio 2017 del Tribunale di Firenze).

Un altro ambito molto importante in cui si verificano spesso discriminazioni istituzionali è quello sanitario, oggetto di due pronunce relative alla concessione dell'esenzione dal ticket sanitario in assenza di reddito e all'accesso alle cure essenziali per i richiedenti asilo (si vedano la sentenza del 17 febbraio 2017, n. 33627/2017 del Tribunale di Roma e la sentenza del 28 febbraio 2017, n. 815/2017, R.G. 63/2017 del Tribunale di Ravenna).

Altro campo rilevante è quello che riguarda il sistema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i requisiti previsti per usufruire dei benefici sociali volti a favorire l'accesso al mercato della locazione privata da parte dei meno abbienti, di cui però non abbiamo rintracciato alcuna pronuncia, almeno nel 2017. Negli ultimi anni alcune amministrazioni regionali e comunali hanno introdotto dei criteri di premialità (come la residenza continuativa sul territorio di 10 anni) nell'accesso ai bandi che tendono a favorire i richiedenti italiani. Ad esempio, la Regione Liguria, con la Legge n.13 del 6 giugno 2017, ha modificato la legge regionale n.10/2004 prevedendo come requisiti per accedere ai bandi per l'edilizia residenziale pubblica la "cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione". In merito, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso di legittimità costituzionale l'8 agosto 2017 su cui si attende la pronuncia della Corte Costituzionale.

Infine meritano una menzione specifica le due ordinanze del Tribunale di Bergamo del 10 ottobre 2017 e del 2 marzo 2018 che ordinano di dare adeguata pubblicità ai provvedimenti giudiziari cui si riferiscono. Nel primo caso l'ordinanza n.5425/2017, riconoscendo il diritto all'assegno alla maternità anche alle cittadine titolari di un permesso di soggiorno unico lavoro, ha ordinato ai Comuni di Brembate, di Brignano d'Adda e di Martinengo di adeguare le pagine internet dei propri siti al fine di fornire

un'informazione corretta sui requisiti richiesti per l'ottenimento dell'assegno. Nel secondo caso, con l'ordinanza n.1056/2018, ha prescritto una condotta analoga all'Inps, ordinando una corretta informazione istituzionale relativa ai requisiti necessari per accedere all'assegno di natalità.

2. Quando la discriminazione è prassi

Trattamenti differenziati a seconda della cittadinanza -italiana o no- dell'individuo, servizi non garantiti, diritti non tutelati: l'erogazione delle prestazioni sociali in Italia lascia spazio alle discriminazioni che in parte sono favorite da norme che contrastano con le direttive europee, in parte da interpretazioni errate della legislazione esistente e in parte sono generate da provvedimenti di alcuni Sindaci particolarmente interessati a imporre sul proprio territorio un modello di cittadinanza escludente.

Le sentenze dei tribunali (un repertorio di quelle più recenti è riportato in appendice), ben evidenziano questa situazione, certificando a livello giurisprudenziale la presenza di discriminazione. Sono per altro molti i casi che non arrivano nelle aule dei tribunali: subire tacitamente la negazione di un diritto è del resto considerato normale, in un paese in cui stenta a consolidarsi un sistema di tutela efficiente e capillare contro le discriminazioni. Le pratiche segnalate da operatori e operatrici presenti nelle strutture di accoglienza, da persone che gestiscono sportelli di orientamento e supporto, da medici e da legali lo dimostrano: in contatto con le vittime dirette di queste prassi -le cittadine e i cittadini di origine straniera- ne diventano portavoce.

Salute: un diritto a rischio

'La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti'. Così la Costituzione italiana, all'art. 32, che parla di 'individuo', andando quindi oltre il principio di cittadinanza.

In merito alla presenza di cittadini stranieri sul territorio italiano, l'impianto normativo è intervenuto in modo più specifico, con gli art. 32 e 33 della legge 40 del 1998, a garanzia del diritto alla salute. Ma per le persone di origine straniera usufruire dell'assistenza sanitaria si rivela spesso un percorso a ostacoli: sono infatti molte le situazioni in cui si verificano intoppi, quando non vere e proprie violazioni, come denunciato dagli operatori, attivisti e avvocati che abbiamo raggiunto.

Esenzione del ticket sanitario: la burocrazia è cieca rispetto alla realtà

Il ticket, introdotto in Italia nel 1982, è la somma che gli assistiti versano per la prestazione sanitaria di cui usufruiscono. In alcuni casi, in determinate condizioni di salute, sociali e di reddito, le persone possono essere esentate dal pagamento. E' il caso, ad esempio, dei richiedenti protezione internazionale, titolari di un'esenzione che copre un periodo di due mesi (a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 142/2015, in base al quale un richiedente può lavorare dopo due mesi dalla presentazione della domanda di protezione). Superato questo periodo, la persona in questione per beneficiare dell'esenzione, in base a un'interpretazione della legge non corretta da parte degli uffici delle Asl, deve risultare disoccupata. Una condizione in cui molto spesso un richiedente o un titolare di protezione,

quand'anche abbia concluso con successo l'iter burocratico per il riconoscimento dell'asilo, non si trova. La maggior parte dei richiedenti asilo e dei rifugiati non può infatti certificare lo stato di disoccupazione - in cui si trova una persona precedentemente occupata che ha perso il lavoro - ma piuttosto lo stato di *inoccupazione* che è proprio di chi non ha mai svolto un lavoro. Il breve tempo trascorso in Italia - peraltro nel contesto di un mercato del lavoro poco dinamico - oppure, nella maggioranza dei casi, lo svolgimento di lavori al nero, senza contratto, e dunque non certificabili, sono le premesse di una condizione di inoccupazione più che di disoccupazione.

Una differenza da poco, meramente terminologica? Non per le tantissime persone che si trovano, per questa specifica definizione, nell'impossibilità di beneficiare dell'esenzione dal ticket sanitario: di fatto, di fronte al costo di radiografie, esami specialistici, farmaci, una persona priva di reddito, a cui non è riconosciuta l'esenzione, si trova concretamente costretta a non curarsi.

Diverse associazioni hanno segnalato questa situazione paradossale scrivendo al Ministero della Salute inviando due lettere, datate 29.12.2015 e 18.4.2016, ricordando la direttiva europea 2013/33/UE, secondo cui il richiedente asilo o titolare di protezione può essere chiamato a contribuire ai costi per l'assistenza sanitaria solo nella misura in cui egli sia in grado di farvi fronte, ad esempio perché occupato da un ragionevole periodo di tempo.⁵ Dopo un pesante silenzio, è intervenuto sulla questione il Ministero del Lavoro, che con la circolare n. 5090 del 4.4.2016 ha ribadito che "per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione", sollecitando tutte le Aziende sanitarie regionali a garantire le tutele previste.

Questione risolta? Non proprio: sono diversi gli operatori e gli attivisti che segnalano come tale circolare non sia osservata da molte Asl. La violazione è venuta alla luce in modo eloquente il 17 febbraio 2017, quando il tribunale di Roma si è espresso sul caso di una donna irachena, titolare di protezione internazionale, alla quale l'Asl Roma1 aveva rifiutato l'esenzione in quanto disoccupata.⁶ Il giudice del Tribunale romano ha evidenziato il superamento della distinzione tra disoccupato e inoccupato ai fini del godimento delle prestazioni di carattere sociale (previsto dall'art. 19 comma 7 del d.gs 150/2015).⁷ Nonostante ciò, sono diversi i casi che ci sono stati segnalati - in particolare su Roma - in cui tali violazioni continuano a ripetersi.

Disfunzioni burocratiche che creano fantasmi

Il codice fiscale è un documento che serve a identificare le persone fisiche nei loro rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Dall'estate 2016, ai richiedenti asilo viene rilasciato un codice fiscale provvisorio (ai sensi del DPR 605/1973 e successive

⁵ Si veda Asilo e assistenza sanitaria: lettera delle associazioni al Ministero di Salute, Asgi, 7/1/2016:

<https://www.asgi.it/notizie/asilo-diritto-salute-lettera-associazioni-ministero-salute/>

⁶ Si veda la sentenza n. 33627/16: <https://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-roma-sentenza-17-febbraio-2017/>

⁷ "Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione."

modificazioni, nonché dei Decreti ministeriali del 23/12/1976 n. 13814 e n. 13813), non alfanumerico, ovvero composto solo da numeri, in attesa che la procedura per la richiesta di asilo sia completata. Ufficialmente, tale soluzione avrebbe dovuto agevolare l'accesso dei richiedenti asilo al servizio sanitario, al mercato del lavoro e in generale alle prestazioni che richiedono il possesso di un codice fiscale. Ma l'obiettivo non è stato raggiunto: al contrario, il nuovo codice numerico ha dato il via a numerose violazioni. Come segnalato da diversi operatori, attivisti e associazioni, tale procedura non è stata accompagnata da una corretta informazione e sono emersi problemi anche di natura tecnica, a causa del mancato adeguamento dei sistemi operativi utilizzati, che spesso non riconoscono la validità del codice fiscale numerico.

“In generale, c'è scarsa comunicazione tra uffici e settori, sembra che ognuno lavori per conto proprio piuttosto che in un percorso congiunto. A farne le spese – ci dice l'operatrice di uno sportello di supporto legale - sono prima di tutto le persone che dovrebbero beneficiare dei servizi. Oltre che tutti coloro che sono impiegati in questi uffici, costretti a lavorare senza le corrette informazioni, in condizioni estremamente disorganizzate, che spesso rendono impossibile il corretto svolgimento del proprio ruolo”.

Una situazione del genere impedisce ai titolari di codici fiscali numerici di accedere a molti diritti, come l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, la partecipazione a corsi di formazione, l'ottenimento della residenza di fatto. Una condizione che, tenendo presente i tempi di risposta delle Commissioni per il riconoscimento della protezione, può durare a lungo.

Un miraggio chiamato residenza

'La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale'. Così recita l'art. 43 del Codice Civile italiano. Poche parole per indicare un concetto importante, indispensabile per esercitare diritti politici, civili e sociali. Il requisito della residenza è richiesto, ad esempio, per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale e sanitaria e per l'iscrizione negli istituti scolastici. Per i cittadini di origine straniera è un requisito indispensabile per il rilascio del permesso di soggiorno e per inoltrare domanda di cittadinanza.

'Una dimora abituale', specifica il Codice. Sembra un concetto semplice. Purtroppo però è lontano dalla realtà e lascia spesso spazio a una precarietà che si sviluppa in molte forme: si pensi, ad esempio, alle tante persone che si muovono in continuazione per svolgere lavori stagionali, e che una dimora abituale non ce l'hanno; oppure ai tanti individui che, complice un mercato degli affitti non controllato né regolamentato, vivono stabilmente in una casa, senza però poterlo dimostrare perché privi di contratto. C'è poi la situazione particolarmente complessa di chi un tetto proprio non ce l'ha, ed è il caso dei senza fissa dimora. O ancora, ci sono le tante persone che vivono nelle occupazioni, unica risposta – dal basso – a una sofferenza abitativa di cui le istituzioni da tempo non si fanno carico. Tra questi, tantissimi sono cittadini stranieri i quali, di fronte all'assenza di posti nei centri di accoglienza e di una rete di sostegno, sono costretti a vivere in occupazioni abitative, in luoghi di fortuna, per strada. Così come tante sono le persone che, fuoriuscite da un percorso di accoglienza, si trovano sole, senza alcun sostegno, e senza una casa.

La precarietà abitativa che insieme ai cittadini stranieri interessa molti cittadini italiani causa molti problemi alle persone che la subiscono, ad esempio, non consente di indicare

una residenza. A livello istituzionale si è pensato di ovviare a questa mancanza prevedendo la “residenza fittizia”: un indirizzo di residenza che non corrisponde al luogo di effettiva dimora, e che permette anche alle persone che vivono in situazioni precarie di accedere ai servizi del territorio. A Roma, sono diverse le associazioni autorizzate da anni a rilasciare tali residenze, in un sistema di delega che ha permesso a molte persone di veder tutelati alcuni diritti legati alle prestazioni sociali anche se non sono mancati i problemi di gestione. Ad esempio, mentre alcune associazioni chiedono un permesso di soggiorno in corso di validità per il rilascio della residenza, la Questura pretende proprio la residenza ai fini del rinnovo, creando corti circuiti burocratici che danneggiano concretamente la vita delle persone.

Da aprile 2017, il Comune di Roma ha cambiato le carte in tavola, revocando tutte le residenze fittizie previste presso le associazioni. Con la delibera n. 31 approvata il 3 marzo sono state istituite 15 sezioni decentrate dell'indirizzo di residenza fittizia denominato "Via Modesta Valenti", in nome della donna senza fissa dimora morta a Roma 34 anni fa senza aver ricevuto alcun soccorso. Un tentativo istituzionale di prendere in carico, finalmente, la situazione? Forse; che però non ha tenuto conto della complessità della situazione, né è stato accompagnato da un passaggio intermedio necessario per formare i lavoratori che si sarebbero trovati a dover gestire la nuova procedura. Ne abbiamo parlato con lo sportello di YoMigro, presente presso lo Spazio Pubblico Autogestito Strike. “La procedura è estremamente articolata”, ci spiegano, andando a indicare tutti i passaggi da compiere. “Per prima cosa la persona deve recarsi ai servizi sociali del municipio dove effettivamente dorme, con un documento di identificazione valido, autocertificando il 'luogo di dimora abituale' nel modo più preciso possibile per consentire il controllo della polizia municipale. Ad esempio, se una persona dorme alla stazione Termini, deve indicare esattamente dove, per agevolare il controllo. Ciononostante, spesso la polizia municipale non trova nessuno, perché ovviamente una persona non resta tutto il giorno nello stesso identico posto”. Ma mentre chi non viene trovato a casa, al rientro trova un avviso sulla porta, per una persona senza fissa dimora questo non può avvenire: da qui si avvia dunque un procedimento di irreperibilità, senza che il protagonista dello stesso ne sia a conoscenza. Questo rappresenta un primo problema. “Senza contare – specificano le attiviste - che già per il primo passaggio ai servizi sociali, i quali hanno l'onere di attestare la condizione soggettiva di disagio del richiedente, possono passare anche tre mesi in attesa dell'appuntamento”. Se alla fine si riesce a ottenere questo documento che attesta la dimora, la persona in questione deve andare all'Anagrafe, così da chiedere la residenza in via Valenti. “Naturalmente, anche per ottenere l'appuntamento all'Anagrafe possono passare mesi”, affermano da YoMigro, evidenziando anche la “forte discrezionalità e mancanza di comunicazione tra uffici”: cosa che spesso si traduce in richieste che non collimano, e che come conseguenza hanno il rinvio dell'individuo da un ufficio all'altro. In questo limbo, il tempo scorre, e le persone rimangono prive di residenza e conseguentemente di servizi.

“La situazione, che già rappresenta un girone dantesco, per chi ha smarrito i documenti si trasforma in un incubo”, fanno notare le attiviste. Infatti, mentre per i cittadini italiani che necessitano di un duplicato è sufficiente un'autocertificazione sostenuta da due testimoni,

lo stesso non vale per i cittadini di origine straniera, costretti a presentare un altro documento in copia originale.

Ed è proprio in condizioni come queste che proliferano i business: sono molte le persone che, di fronte al rischio di diventare invisibili per lo stato in cui vivono, si trovano costrette a pagare per avere una finta residenza. Il cui prezzo può arrivare anche fino a 600 euro.

La mediazione che manca

Ci sono poi mancanze che, pur non rappresentando una diretta discriminazione nell'erogazione delle prestazioni sociali, di fatto creano le basi affinché tali discriminazioni avvengano. E' il caso, ad esempio, di una situazione denunciata a livello generale, relativa all'assenza di mediatori e interpreti: una presenza non secondaria, prevista da molte carte dei servizi, in particolare in ambito sanitario, e che invece non sempre viene garantita.

Le conseguenze di tale mancanza sono concrete, e si riversano sul fatto di poter fruire o meno di diritti, di poter essere compresi o di poter capire quello che viene detto dall'operatore del servizio pubblico, di potersi insomma rapportare in modo paritario con l'interlocutore.

“Sono tantissime le donne che ci confessano di non aver capito perché i medici hanno deciso di farle partorire con il cesareo. Donne che non sono riuscite a chiedere spiegazioni per via di problemi linguistici, e che si trovano di fatto a subire un'operazione chirurgica particolarmente invasiva, senza sapere se fosse effettivamente necessaria, o se piuttosto servisse all'ospedale, un po' per ridurre i rischi, un po' per fare le cose in modo più rapido. Oltre al fatto che per un'operazione chirurgica, come un cesareo, gli ospedali prendono dallo stato un rimborso più alto rispetto ai parti naturali”. Così un'insegnante di italiano. Parole confermate dalle testimonianze di medici e attivisti, che lanciano una denuncia molto forte.

Ma le problematiche non emergono solo nell'ambito sanitario: la barriera linguistica è una costante di quasi tutti gli uffici pubblici, e questo moltiplica gli intoppi burocratici e le attese infinite per avere un documento che si riesce a ottenere solo se accompagnati da qualcuno che capisca la lingua. L'assenza di un servizio linguistico e di mediazione negli uffici pubblici ostacola di fatto la fruizione di diritti, andando ad aumentare il senso di straniamento del cittadino straniero, che si sente sempre più escluso dal territorio di cui, di fatto, fa parte.

E' infine interessante riportare le parole di una dottoressa intervistata. “La più grande discriminazione è prevedere servizi ad hoc e differenziati per i cittadini stranieri. I servizi, in particolare quelli legati alle prestazioni sociali, devono essere previsti in modo uguale per tutte le persone presenti sul territorio, che ne devono poter fruire in egual misura, proprio perché si tratta di diritti sociali. Non servono uffici ad hoc o percorsi creati apposta per alcune categorie di cittadini: piuttosto, è utile una corretta e costante formazione degli operatori, è importante che si assicuri un'omogeneità nelle prestazioni; in una parola, è necessario investire nei servizi che già esistono, con l'obiettivo di un costante miglioramento che porti anche a sviluppare un'attenzione particolare per i soggetti vulnerabili, affinché non rimangano indietro”.

Parole importanti, che è utile sottolineare in un periodo in cui le scelte politico-economiche sembrano sempre più mirate a destrutturare proprio questi servizi.

Ringraziamo Be Free, Asgi, YoMigro, Asinitas, Arci TodoCambia e tutte le persone che ci hanno offerto la loro collaborazione per scrivere questo contributo.

Appendice

Alcuni casi di discriminazione quotidiana

26/05/2016 Roma RM Lazio

La Legge di Stabilità 2016, che ha istituito il bonus cultura per i neo-diciottenni (un contributo una tantum di 500 euro), ne riservava l'accesso ai giovani italiani "o di altri Paesi europei", escludendo i cittadini di paesi terzi. La Legge N. 89 del 26 maggio 2016, di conversione del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, "recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", ha per fortuna cancellato la discriminazione estendendo il bonus a tutti i "residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità".

Fonte: Gazzettaufficiale.it

25/06/2016 Carcare SV Liguria

Il Sindaco di Carcare emette l'ordinanza comunale n. 27/2016 «Tutela sanitaria Art. 50 T.U.E.L. 267/2000», con la quale ordina il «divieto di dimora, anche occasionale, di persone provenienti dai paesi dall'area africana o asiatica, presso qualsiasi struttura d'accoglienza, prive di regolare certificato sanitario attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare». L'ordinanza presuppone l'esistenza di una relazione tra l'insorgenza di malattie infettive, l'origine "etnica" e la provenienza geografica. «Dal mese di aprile 2014 ad oggi - si legge nel documento - sono transitati sul territorio comunale numerosi cittadini extracomunitari provenienti da diversi paesi africani e asiatici, tra cui Siria, Nigeria, Ghana, Eritrea, Gambia, Sudan, Somalia, ospitati in locali gestiti da cooperative sociali in convenzione con la prefettura. In questi paesi, sia di origine sia di transito, in assenza di adeguate misure di profilassi sono ancora presenti numerose malattie contagiose ed infettive quali ad esempio Tbc, scabbia e Hiv».

Fonte: LaStampa.it

28/07/2016 Pordenone PN Friuli-Venezia Giulia

Un piano comunale elaborato dal vicesindaco prevede che i richiedenti asilo inseriti in progetti di accoglienza possano svolgere gratuitamente in città "lavori socialmente utili". Secondo quanto dichiarato alla stampa, «Saranno una cinquantina i profughi che verranno impiegati per piccole manutenzioni spiega Grizzo. Non percepiranno denaro perché già vengono elargiti 31 euro per l'accoglienza di ciascuno di loro. Le squadre saranno composte da tre profughi e un italiano accompagnatore già inserito nei soggetti seguiti dai servizi sociali che sarà retribuito con borse lavoro o voucher. Gli orari di lavoro vanno dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 1. Ogni accompagnatore italiano avrà una pettorina gialla con

una bandiera italiana e la scritta "facilitatore" mentre lo straniero avrà una pettorina rossa con la scritta "volontario gratuito".

Fonte: Messaggero Veneto

4/08/2016 Tradate VA Lombardia

Nel 2007 il Comune aveva attivato un contributo di 500 euro per i nuovi nati, escludendo però, i figli di genitori di origine straniera o delle cosiddette coppie miste. Contro il provvedimento palesemente discriminatorio fu attivato un ricorso da parte di Asgi, Avvocati per Niente e la cooperativa Farsi prossimo presso il Tribunale di Milano che fu vinto. L'amministrazione non ha rimosso la discriminazione e fece ricorso arrivando sino alla Corte di Cassazione. Perdendo. Il collegio della Corte dei Conti con una sentenza del 4 agosto 2016 ha dunque condannato i membri della ex giunta, l'ex segretario comunale e l'ex Sindaco a pagare 17mila euro di risarcimento al Comune e quasi 7mila euro per le spese di giudizio.

Fonte: cronachediordiariorazzismo.org

27/09/2016 Perugia PG Umbria

Il "Bando di concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) pubblica" favorisce il principio di "territorialità": otterranno un punteggio aggiuntivo i richiedenti che risiedono nel territorio comunale da almeno 10 o 15 anni. Il bando profila di fatto una condizione di vantaggio per i cittadini italiani.

Fonte: Ilgiornale.it

09/10/2016 Oderzo TV Veneto

La sindaca di Oderzo nega il documento di identità a chi è già in possesso del permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari ricevendo il plauso del governatore della Regione Veneto, che invita gli altri sindaci del nord ad imitarla. La decisione è adottata in polemica con la scelta del Prefetto di destinare i locali dell'ex caserma "Zanusso" a centro di accoglienza dove sono ospitati 400 migranti. Il Prefetto Mario Marcone, dirigente del Dipartimento Immigrazione del Viminale, interviene spiegando che tale decisione viola la legge.

Fonte: Lavocedivenezia.it

12/10/2016 Rovigo RO Veneto

Il sindaco annuncia che l'anagrafe non rilascerà la carta d'identità ai richiedenti asilo presenti sul territorio comunale.

Fonte: Polesine24.it

30/10/2016, Cagliari CA Sardegna

Due bambini immigrati, sbarcati senza genitori, sono inseriti nella scuola elementare paritaria delle suore Mercedarie. Alcuni genitori inscenano una protesta, minacciando di portar via i figli dall'istituto, e chiedono che i due bambini vengano spostati altrove. Dopo le accese proteste e quattro riunioni, nelle quali i genitori avanzavano perplessità sanitarie,

nelle prime settimane di scuola, in via "precauzionale", ai due bambini, un egiziano di nove anni e un etiope di 12, è stato assegnato un bagno separato. Solo a seguito delle proteste di alcuni cittadini, il provvedimento è stato revocato.

Fonte: SardiniaPost.it

14/12/2016, Corigliano Calabro CS Calabria

Una ragazza nigeriana incinta viene trasportata in ospedale dal 118, in seguito ad una chiamata degli operatori dell'Associazione 'don Vincenzo Matrangolo', che gestiscono il progetto di accoglienza del comune di San Giorgio Albanese. La donna subisce un trattamento discriminatorio da parte di due dipendenti del reparto di Ostetricia che allarmano l'intero reparto sulla positività alla tubercolosi e sul contagio che deriva dal trattamento della paziente, creando paure infondate nella comunità ospedaliera. A nulla vale la documentazione prodotta dall'Asp di Napoli che evidenzia la non contagiosità della malattia e la totale assenza di professionalità del reparto di Corigliano. La donna viene quindi trasferita in un'altra struttura ospedaliera.

Fonte: Quicosenza.it

16/01/2017 Trieste TS Friuli Venezia Giulia

ASGI invia una lettera al Consiglio regionale del FVG evidenziando che la legge regionale sulle professioni turistiche (L.21/2016) contiene dei requisiti di accesso illegittimi in quanto discriminatori: solo i cittadini italiani e UE possano accedere agli albi di competenza regionale e frequentare i corsi per acquisire il titolo professionale di guide turistiche, maestro di sci, guida speleologica. Tale limitazione all'accesso alla professione per i cittadini non comunitari è contraria all'art.3 D.L. 138/2011 convertito in L.148/2011 che vieta qualsiasi discriminazione in ragione della nazionalità nell'esercizio delle professioni nonché all'art.2 commi 2 e 3 TU Immigrazione e ad alcune direttive europee che prevedono la parità di trattamento tra alcune categorie di stranieri e i cittadini italiani. ASGI ha pertanto chiesto al Consiglio Regionale di intervenire al fine di eliminare la discriminazione.

Fonte: Asgi

17/01/2017 Acqui Terme AL Piemonte

Con la Delibera di Giunta n. 263 del 24.11.2016 il Comune ha approvato un piano di aiuti alimentari alle persone "in stato di bisogno", riservato a coloro che hanno la cittadinanza italiana da almeno 5 anni e sono residenti ad Acqui da almeno 10 anni. "Un aiuto nel rispetto della dignità tricolore". La Regione Piemonte segnala al Centro antidiscriminazioni l'atto discriminatorio assunto dal Comune.

Fonte: Torinotoday.it

3/02/2017 Terranova dei Passerini LO Lombardia

Con deliberazione della giunta comunale del 26 gennaio 2017, pubblicata il 3 febbraio 2017, il comune di Terranova dei Passerini (LO) aveva previsto che per l'accesso all'erogazione del contributo di 200 euro per i nuovi nati sul territorio fosse necessario il possesso della cittadinanza italiana. Il servizio antidiscriminazione ASGI è intervenuto

sottolineando l'illegittimità della delibera, in quanto in contrasto con l'art. 41 TU Immigrazione a norma del quale tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno di almeno un anno godono della piena parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani nell'accesso alle prestazioni sociali, siano esse obbligatorie o facoltative, continuative o "una tantum". Il 20 febbraio 2017, il Comune ha dunque modificato la deliberazione, eliminando il requisito della cittadinanza italiana, consentendo a tutti i cittadini residenti nel territorio di accedere al beneficio.

Fonte: Asgi

16/02/2017 Ancona AN Marche

All'esito di un incontro tra il garante dei diritti, Andrea Nobili ed il presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi, è stata emessa una nota alle amministrazioni comunali marchigiane per attivare una corretta formulazione dei bandi che rispetti quanto previsto dal testo dell'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 7 della L. 97/2013 in materia di accesso degli stranieri al pubblico impiego, al fine di evitare il rischio di discriminazioni. ASGI accoglie con favore la nota, pur evidenziando che la questione della piena parità di trattamento nell'accesso alla funzione pubblica, prevista dall'art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione in applicazione della Convenzione OIL n. 143/1975, non è ancora risolta. L'accesso al lavoro pubblico dovrebbe essere garantito a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di lavoro che consenta l'esercizio dell'attività lavorativa.

Fonte: Asgi

17/02/2017 Roma RM Lazio

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 17 febbraio 2017, ha riconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket (E02), prevista in favore di soggetti privi di occupazione e di reddito, ad una rifugiata di cittadinanza irachena che si era vista rigettare la richiesta. La decisione fa seguito al rifiuto dell'ASL Roma 1, che aveva ritenuto che lo stato di inoccupazione della donna non consentisse l'accesso al beneficio, previsto invece per le persone disoccupate, cioè per coloro che, avendo già lavorato, si trovino privi di lavoro. Il giudice ha invece ritenuto che l'art. 19 comma 7 del D.lgs n.150/2015, laddove prevede che "...le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione", ha eliminato la distinzione tra disoccupato e inoccupato ai fini del godimento delle prestazioni di carattere sociale. Tale interpretazione è confermata anche dalla circolare n. 5090 del 4.4.2016 del Ministero del Lavoro laddove ribadisce che "per la fruizione di prestazioni di carattere sociale rileva esclusivamente la condizione di non occupazione". Il giudice ha confermato dunque quanto già sostenuto da ASGI e da altre associazioni con due lettere indirizzate al Ministero della Salute rispettivamente in data 29.12.2015 e in data 18.4.2016 e rimaste prive di riscontro.

Fonte: Asgi

17/02/2017 Roma RM Lazio

Il DPCM 17.2.2017, pubblicato in G.U. il 18.4.2017 dà attuazione alle agevolazioni per la frequenza agli asili nido pubblici e privati previsti dall'art. 1 comma 355 della Legge di Bilancio 2017 n.232/2016: oltre a italiani e comunitari il beneficio viene riconosciuto solo ai cittadini stranieri non comunitari lungosoggiornanti. La nuova misura riguarda i bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2016 e consiste in un contributo di 1.000 euro su base annua, parametrato su undici mensilità, pagato al genitore che convive con il minore a fronte della attestazione della iscrizione e del pagamento della retta a un asilo nido pubblico o privato. Non è previsto alcun limite di reddito.

La limitazione esclude i titolari di "permesso unico lavoro" in base alla ormai consueta logica secondo la quale solo i lungosoggiornanti potrebbero far valere un "radicamento territoriale" idoneo a giustificare l'erogazione di prestazioni sociali.

Fonte: Asgi

21/02/2017 Venezia VE Veneto

La Legge Regionale n.6 del 21/02/2017, modificando i requisiti di accesso ai servizi di prima infanzia, stabilisce un principio di precedenza per l'ammissione agli asili nido i bambini disabili e «i figli di genitori residenti in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni». Su proposta del Ministro per gli affari regionali, il Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2017 ha deciso di impugnare la nuova norma in quanto viola "il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché gli interessi costituzionalmente protetti dall'art. 31 della Carta costituzionale riguardanti il sostegno delle famiglie nella cura dei figli e le finalità formative volte a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini, protette anche dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione". Il Consiglio dei Ministri ha dunque accolto l'invito di ASGI che il 3 marzo 2017 aveva inviato una lettera alla presidenza del Consiglio dei Ministri e al Garante per i Diritti dei Minori della regione Veneto, evidenziando l'illegittimità della modifica.

Fonte: linkiesta.it

27/02/2017 Roma RM Lazio

Con circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, e successiva circolare n. 61 del 16 marzo 2017, l'INPS interviene sul cd. "premio nascita" applicando illegittimamente i requisiti limitativi (e discriminatori) previsti per l'assegno di natalità (art. 1 comma 125 della L. n. 190/2014). L'art. 1 comma 353 della legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016 n. 232 pubblicata in GU il 21.12.2016) ha introdotto il cd. "premio nascita" prevedendo che "a decorrere dal 1 gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro una tantum. Il premio è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione". La legge non fissa alcun limite di reddito né rinvia a un successivo provvedimento l'indicazione degli aventi diritto.

Ciononostante l'INPS ha deciso di restringere la platea dei destinatari prevedendo i seguenti requisiti generali di accesso: la residenza in Italia; la cittadinanza italiana o comunitaria; la titolarità dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria; di un

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007. Sono dunque esclusi le mamme titolari di permesso unico lavoro, di permesso per motivi umanitari e di carta blu. Esclusione considerata illegittima da Asgi e da due sentenze del Tribunale di Bergamo (30.11.2017) che ha ordinato all'Inps di modificare le due circolari e del Tribunale di Milano (12.12.2017) che ordinato all'Inps di modificare la procedura telematica. La Corte di Appello di Milano ha quindi confermato con la sentenza del 23 marzo 2018 che il premio alla nascita spetta a tutte le mamme, comprese quelle straniere indipendentemente dalla tipologia del titolo di soggiorno, che sono entrate nel settimo mese di gravidanza dal 1.1.2017 al 31.12.2017. L'Inps ha dichiarato di aver iniziato ad applicare la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano già a partire dal mese di febbraio. Non è noto se intenda o meno ricorrere in Cassazione.

Fonte: Asgi

27/03/2017 Pontinvrea SV Liguria

Il sindaco di Pontinvrea, emana un decreto sindacale che prevede tasse più alte per le abitazioni affittate a cooperative che ospitano richiedenti asilo, equiparandole, di fatto, ad attività ricettive commerciali: alberghi, bed & breakfast, ecc. Gli alloggi destinati all'accoglienza saranno così soggetti, per quanto riguarda Imu e Tari, alla stessa tassazione delle strutture ricettive commerciali e le persone ospitate dovranno pagare la tassa di soggiorno di 2,50 euro al giorno.

Fonte: Ilsecoloxix.it

05/04/2017 Bovolone VR Veneto

Il Consiglio Comunale introduce alcune modifiche mirate al piano tariffario della raccolta rifiuti per il 2017 destinate a colpire in particolare le cooperative che gestiscono i centri di accoglienza straordinaria che accolgono i richiedenti asilo: le utenze non domestiche gestite dalle associazioni che gestiscono i Cas per la fornitura di accoglienza straordinaria temporanea, con vitto e alloggio, pagheranno una tariffa Tari pari a 10,77 euro al metro quadro, cinque volte più cara di quella pagata ad esempio da alberghi e ristoranti.

Fonte: larena.it

8/06/2017 Roma RM Lazio

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 maggio 2017 "Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno" viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2017 ed entra in vigore il giorno dopo. Il Decreto ridetermina l'entità del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni che è definito come segue: a) 40 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; b) 50 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; c) 100 euro per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.

Ciononostante che la sentenza del Consiglio di Stato pronunciata in data 26 ottobre 2016 con Sentenza n.04487/2016, avesse confermato la sentenza del TAR del Lazio n.06095/2016 del 24 maggio 2016 di annullamento della tassa sul permesso di soggiorno, già dichiarata discriminatoria dalla Corte di Giustizia Europea.

Fonte: Asgi

6/10/2017 Roma RM Lazio

Il D.P.C.M del 8.6.2017, pubblicato il 12.9.2017, ha istituito, in attuazione della Legge di stabilità per il 2017, il Fondo di sostegno alla natalità a favore delle famiglie con uno o più figli nati o adottati a partire dal 1 gennaio 2017, con estensione fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Il Fondo opera per prestiti fino a 10.000 euro mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari senza che i soggetti finanziatori possano richiedere garanzie aggiuntive. In questo modo si permette dunque, anche alle famiglie prive di sufficienti garanzie, di accedere al credito agevolato. Tra i requisiti di accesso sono però previsti la residenza in Italia, la cittadinanza italiana o europea o la titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Dunque, coloro che non dispongono del reddito minimo e dell'alloggio idoneo necessario per accedere al permesso di lungo periodo restano esclusi.

Fonte: Asgi

27/10/2017, Pioltello MI - Lombardia

Il preside dell'istituto Iqbal Masih, decide di separare in due classi diverse gli alunni dai cognomi stranieri e italiani. Accade alla scuola media di Seggiano, nelle due prime, le sezioni C e D. Per altro, il registro di classe della 1D riporta un elenco di nomi stranieri – 13 su 14 – ma in realtà i luoghi di nascita spaziano da Segrate a Melzo. Sono bambini nati in Italia da genitori stranieri.

Fonte: Ilgiorno.it

18/11/2017, Codigoro FE - Emilia-Romagna

Un gruppo di genitori lamenta la compresenza nei locali della scuola media Giovanni Pascoli dei loro figli minorenni e dei richiedenti asilo, che frequentano presso la struttura i corsi di alfabetizzazione. Un doppio timore il loro: quello per "l'incolumità morale" dei figli e quello per la loro salute, considerata la condivisione di aule, materiali e ambienti. I genitori si rivolgono ai rappresentanti del centro destra che portano la questione in consiglio comunale, chiedendo di conoscere "chi sono e da dove provengono i soggetti stranieri" in questione, "se e quali costi correlati ai corsi siano posti a carico della collettività codigorese, se esiste o è stato richiesto il parere positivo dell'igiene pubblica per l'utilizzo promiscuo da parte di adulti e di minori del comprensorio scolastico e, in caso di risposta positiva, quali criteri siano stati posti a base della valutazione". E ancora "se esiste un protocollo di sanificazione, pulizia e riordino degli ambienti dopo l'utilizzo degli stessi da parte di studenti maggiorenni così da ripristinarne la funzione primaria" e "se esiste, a chi è affidato e come è svolto il controllo della struttura quando all'interno transitano e permangono per diverse ore pomeridiane" gli individui in questione.

Fonte: Estense.com

04/12/2017, Vasto (CH) - Abruzzo

“Una mozione per impegnare il Sindaco, anche nelle sue funzioni di autorità sanitaria locale, ad attivarsi in prima persona e presso tutte le sedi competenti affinché vengano disposte periodiche azioni di controllo presso i Centri di Accoglienza Straordinaria per profughi o comunque presso tutte le sedi ospitanti migranti, al fine di verificare che vengano rispettate le norme in materia di igiene e che effettivamente le strutture siano adeguate ad ospitare il numero di migranti presenti. La mozione impegna anche il Sindaco a relazionare in Consiglio comunale, con cadenza semestrale, lo stato di fatto dei controlli e dei risultati da essi scaturiti e a prendere i relativi provvedimenti nei casi in cui dovessero ravvisarsi difformità strutturali ed in materia di igiene”. E' la mozione presentata dal Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia-An.

Fonte: Cityrumors.it | Area: Istituzioni

Sentenze e Ordinanze (gennaio 2017-Marzo 2018)

1) Corte d'Appello di Brescia, sentenza 1/2017, del 10/01/2017, RG n. 580/2016

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del "bonus bebè" (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

2) Tribunale di Bergamo, sentenza del 20 gennaio 2017, R.G. 472/2016

Una lavoratrice marocchina ha ricevuto in Marocco un minore in affidamento mediante l'istituto di diritto islamico kafalah. La donna, secondo il tribunale, ha diritto al congedo **per maternità** di cui all'art. 26 Dlgs 151/01, poiché in base alla legislazione vigente i due istituti di affidamento sono equiparati con la conseguente parificazione nei trattamenti previdenziali.

3) Corte d'Appello di Brescia, sentenza 42/2017 del 31 gennaio 2017

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del "bonus bebè" (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

4) Tribunale di Roma, sentenza del 17 febbraio 2017, n. 33627/2017

Il Tribunale riconosce il diritto di ottenere l'**esenzione dalla quota di partecipazione sanitaria E02** alla ricorrente titolare dello status di rifugiata *inoccupata*, negatogli dalla Asl Roma 1, specificando che "Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa) e inoccupato (soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupazione."

5) Tribunale di Bergamo, ordinanza del 21 febbraio 2017, n. cronol. 1073/2017, RG n. 2739/2016

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del "bonus bebè" (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

6) Tribunale di Padova, ordinanza del 24 febbraio 2017, n. cronol. 6277/2016, RG n. 7013/2015

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del "bonus bebè" (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

7) Tribunale di Ravenna, sentenza del 28 febbraio 2017, n. 815/2017, R.G. 63/2017

Con questa ordinanza, il Tribunale ha affrontato un caso che non risulta avere precedenti in Italia, in un contesto in cui il rifiuto di prestazioni sanitarie essenziali, espressamente garantite dalla legge, è un problema sempre più frequente su tutto il territorio nazionale. Nel caso specifico il giudice ha ordinato all'Ausl della Romagna **la programmazione di un intervento chirurgico** urgente senza oneri a carico del ricorrente. L'articolo 35 del Decreto Legislativo 286/98 prevede infatti che "Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure

ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.”

8) Tribunale di Como, ordinanza del 27 marzo 2017, n. cronol. 841/2017, RG n. 1285/2016

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del “**bonus bebè**” (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

9) Tribunale di Treviso, ordinanza del 29 marzo 2017, n. cronol. 1307/2017, RG 1716/2016

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del “**bonus bebè**” (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

10) Tribunale di Milano, ordinanza del 12 aprile 2017, n. cronol. 10065/2017, RG n. 1442/2017

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del “**bonus bebè**” (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

11) Tribunale di Milano, ordinanza del 14 aprile 2017, RG n. 266/2017

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del “**bonus bebè**” (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

12) Tribunale di Alessandria, ordinanza del 19 aprile 2017, RG n. 179/2017

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del “**bonus bebè**” (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

13) Tribunale di Milano, ordinanza del 28 aprile 2017, n. cronol. 11334/2017, RG n. 2097/2017

Il Tribunale accerta il carattere discriminatorio della condotta adottata da Inps in relazione al mancato pagamento dell’**assegno al nucleo familiare** al cittadino straniero lungosoggiornante in qualità di coniuge e di genitore di familiari residenti in Bangladesh e accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l’assegno. L’INPS aveva rigettato la domanda con la motivazione che i familiari del richiedente erano residenti all’estero, restrizione prevista dalla L. n. 153/88 solo nei confronti degli stranieri e non dei cittadini italiani (i quali hanno diritto all’erogazione anche nel caso in cui i loro familiari non siano residenti in Italia). Secondo il giudice si tratta di un comportamento discriminatorio in contrasto con il principio sovraordinato di parità tra italiani e stranieri lungosoggiornanti previsto dall’art. 11 della Direttiva 109/2003.

14) Tribunale di Milano, ordinanza del 2 maggio 2017, n. cronol. 11528/2017, RG n. 13255/2016

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di

beneficiare del “**bonus bebè**” (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

15) Corte Costituzionale, ordinanza del 4 maggio 2017, n. 95

Sono inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate senza esaminare le norme nazionali e comunitarie che già consentono di riconoscere il diritto all’assegno di maternità di cui all’art. 74 d.lgs 151/2001 ai titolari di permesso unico lavoro e a titolari di permesso umanitario. Il diritto **all’assegno di maternità di base** va riconosciuto alle donne straniere titolari di permesso unico lavoro e a quelle titolari di permesso umanitario. Di fatto, l’art. 12 della Direttiva UE 2011/98 già garantisce il diritto alla parità di trattamento. Inoltre, l’art. 34, comma 5, d.lgs 251/07 garantisce al titolare di permesso di soggiorno umanitario i medesimi diritti, anche in materia di assistenza sociale, riconosciuti al titolare di protezione sussidiaria, e dunque, anche il diritto all’assegno di maternità.

16) Corte di Cassazione, sentenza n. 11165 e n. 11166 del 8 maggio 2017

La circolare INPS n. 4 del 15 gennaio 13 limitava il **diritto all’assegno al nucleo familiare per i cittadini lungosoggiornanti** al solo periodo successivo al 1 luglio 2013. La Corte rigetta il ricorso fatto dall’Inps contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 22 maggio 2015. L’assegno (art. 65 L. 488/98) spetta agli stranieri lungosoggiornanti anche per il periodo antecedente il 1.7.2013, in diretta applicazione dell’art. 11 Direttiva CE 2003/109.

17) Tribunale di Roma, sentenza n. 4471 del 12 maggio 2017

Il Tribunale accerta il diritto della ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per coesione familiare, coniuge di un cittadino italiano e madre di una figlia di cittadinanza italiana, ad accedere al **bonus bebè**.

18) Tribunale di Milano, ordinanza del 12 maggio 2017, n. cronol. 12935/2017, RG n. 2037/2017

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del “**bonus bebè**” (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

19) Corte d’appello di Firenze, sentenza del 11 maggio 2017, RG n.239/2016

In applicazione del principio di parità di trattamento (art. 12 della Direttiva 2011/98), il cittadino non comunitario che non è titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo ha diritto di beneficiare **dell’assegno sociale** (ex art. 3, comma 6, L. 335/95). L’introduzione del requisito di 10 anni di residenza ad opera dell’art.20 c. 10 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 abroga implicitamente il requisito della titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo previsto dall’art.80 c. 19 della Legge n.388/2000 (Legge finanziaria 2001). La Corte ha riformato la sentenza del Tribunale di Arezzo che respinto la richiesta di una cittadina albanese di vedersi riconosciuto il diritto all’assegno sociale.

20) Tribunale di Mantova, ordinanza 24 maggio 2017, n. cronol. 854/2017, RG n. 745/2016

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del “**bonus bebè**” (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

21) Tribunale di Firenze, ordinanza del 27 maggio 2017

Una cittadina albanese in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, vince un ricorso ex art. 700 del Codice di procedura civile, instaurato ai sensi dell'art. 44 decreto legislativo n. 298/96, 28 del decreto legislativo n. 150/2011 e dell'art. 702 bis del Codice di procedura civile, a causa della natura discriminatoria dell'art. 3 del **bando di concorso** indetto con D.M. 18/11/2016 per 800 posti di assistente giudiziario nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia, che imponeva il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso alla selezione pubblica. Data la natura ausiliaria e preparatoria all'esercizio dei pubblici poteri della figura professionale richiesta, essa non può farsi rientrare tra quelle per le quali è richiesta la cittadinanza italiana ai sensi del D.P.C.M 174/94.

22) Corte d'Appello di Milano, sentenza 29 maggio 2017, Sentenza n. 1003/2017, RG n. 1625/2016

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del "**bonus bebè**" (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

23) Tribunale della Spezia, ordinanza 1 giugno 2017, RG n. 1330/2016

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del "**bonus bebè**" (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

24) Tribunale di Palermo, ordinanza 5 giugno 2017, Sentenza n. 1784/2017, RG n. 7948/2016

In applicazione del principio di parità di trattamento (art. 12 della Direttiva 2011/98), il cittadino non comunitario titolare di "permesso unico lavoro" ha diritto di beneficiare **dell'assegno sociale** (art. 3, comma 6, L. 335/95). Di fatto, l'art. 80 comma 19 della L. (finanziaria) n.388/2000 (requisito del permesso di lungosoggiorno) va disapplicato poiché in contrasto con la Direttiva comunitaria.

25) Tribunale di Brescia, ordinanza 6 giugno 2017, n. cronol. 4655/2017, RG n. 416/2017

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del "**bonus bebè**" (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

26) Tribunale di Lecce sez. lavoro, sentenza n. 2397 del 8 giugno 2017

Il Tribunale di Lecce, sez. lavoro, ha riconosciuto il diritto **all'assegno sociale** di cui all'art. art. 3, comma 6, L. 335/95 ad una cittadina congolese, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonostante la mancanza del requisito di residenza decennale. Queste le motivazioni della sentenza: "la cittadina congolese risulta vivere stabilmente in Italia dal 28/05/2013 con permesso di soggiorno per motivi umanitari; si tratta di una permanenza stabile e non di breve durata, né peraltro vi sono deduzioni di segno contrario dell'INPS [...]. Il diniego della provvidenza richiesta si basa unicamente sulla mancanza della permanenza stabile per dieci anni in territorio italiano, ma si è già visto che tale requisito appare discriminatorio e quindi illegittimo "ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona", quale l'assegno sociale; non si può infatti pretendere che la ricorrente (nata nel dicembre 1945 e che quindi ha 72 anni) debba attendere altri sei anni prima di maturare il diritto alla prestazione richiesta".

27) Tribunale di Milano, ordinanza 27 giugno 2017, RG n. 226/2017

La cittadina non comunitaria, titolare di un permesso unico lavoro, ha diritto al beneficio dell'assegno di maternità (ex art. 74 d.lgs 151/2001), in applicazione del principio di parità di trattamento (art.12 della Direttiva 2011/98). La sua violazione costituisce discriminazione. **L'assegno di maternità** di base è infatti una prestazione di sicurezza sociale ai sensi del Regolamento CE 883/04.

28) Tribunale di Fermo, ordinanza 144/2017 del 27 giugno 2017

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del "**bonus bebè**" (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

29) Tribunale di Mantova, ordinanza 29 giugno 2017, n. cronol. 1068/2017, RG n. 19/2017

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del "**bonus bebè**" (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

30) Tribunale di Bergamo, ordinanza 4035/2017 del 13 luglio 2017

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del "**bonus bebè**" (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

31) Tribunale di Pavia, ordinanza 19 luglio 2017, n. cronol. 2952/2017, RG n. 593/2017

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del "**bonus bebè**" (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

32) Corte d'Appello di Milano, sentenza 19 luglio 2017, Sentenza n. 1463/2017, RG n. 9/2017

In applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro, hanno diritto di beneficiare del "**bonus bebè**" (art. 1 comma 125 L. 190/2014). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

33) Tribunale di Genova, ordinanza 28 luglio 2017, RG n. 1298/2017

Le **ordinanze sindacali** che vincolano il diritto di dimora dei cittadini stranieri all'interno del Comune alla presentazione di un certificato sanitario che attesti le condizioni di buona salute, andando a correlare l'insorgere di malattie infettive all'origine "etnica" e alla provenienza geografica dei soggetti, sono discriminatorie e violano gli artt. 2 e 43 TU Immigrazione.

34) Corte d'Appello di Milano, sentenza 28 luglio 2017, Sentenza n. 1403/2017, RG n. 1788/2016

In applicazione del principio di parità di trattamento, previsto dall'art. 19 d.lgs 30/2007 attuativo della Direttiva 2004/38 e dell'art. 12 della Direttiva 2011/98, i cittadini non comunitari familiari di cittadini dell'Unione hanno diritto a beneficiare del **bonus bebè** (art. 1 comma 125 L. 190/2014) e

dell'assegno di maternità (art. 74 d.lgs.151/2001). Il diniego della prestazione costituisce discriminazione.

35) Tribunale di Verona, ordinanza 4 agosto 2017, n. cronol. 4553/2017, RG n. 478/2017

Il **bonus bebè** (art. 1 comma 125 L. 190/2014) rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale disciplinate dall'art. 3 del Regolamento 883/2004. Il principio di parità di trattamento previsto (art. 12 della Direttiva 2011/98) trova applicazione risultando dunque discriminatoria l'esclusione dall'accesso a tale prestazione di una cittadina non comunitaria titolare di un permesso unico lavoro.

36) Corte d'appello di Venezia, sentenza 5 settembre 2017, Sentenza n. 356/2017, RG n. 914/2016

Il requisito della residenza decennale in Italia (art. 20 comma 10 d.l. 112/2008 conv. L. 133/2008) per l'ottenimento **dell'assegno sociale** (art. 3, comma 6, L. 335/95) ha assorbito il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo previsto dall'art. 80, comma 19 L. 388/00. La stabilità della permanenza sul territorio può anche essere attestata da permessi di soggiorno rilasciati senza soluzione di continuità.

37) Tribunale di Milano, ordinanza 6 settembre 2017, n. cronol. 22196/2017, RG n. 6724/2017

La cittadina non comunitaria, titolare di un permesso unico lavoro, ha diritto al beneficio **dell'assegno di maternità** (art. 74 d.lgs 151/2001), in applicazione del principio di parità di trattamento (art. 12 della Direttiva 2011/98). La sua violazione costituisce discriminazione. L'assegno di maternità di base è una prestazione di sicurezza sociale ai sensi del Regolamento CE 883/04.

38) Tribunale di Pavia, sentenza 13 settembre 2017, Sentenza n. 288/2017, RG n. 1674/2015

Il cittadino straniero, appartenente a uno Stato non compreso nell'elenco del DM 12.5.2003, è abilitato a autocertificare i redditi prodotti nel paese d'origine diversi da quelli pensionistici. Per quanto attiene ai redditi pensionistici percepiti all'estero è **onere dell'INPS identificare gli organismi che provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali** ed assistenziali. In caso contrario, l'INPS non può subordinare il riconoscimento della **pensione di invalidità** alla presentazione di documenti diversi dalla autocertificazione resa dall'interessato.

39) Tribunale di Milano, ordinanza 14 settembre 2017, n. cronol. 22960/2017, RG n. 5666/2017

Il principio di parità, espresso all'art. 12 della Direttiva 2011/98, deve essere applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni in materia di **assegno di maternità** (art. 74 d.lgs 151/2001) in favore dei cittadini non comunitari, pur non essendo questi ultimi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo. Il mancato riconoscimento costituisce una violazione della parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale di cui al regolamento CE 883/04.

40) Corte d'appello di Torino, sentenza del 20 settembre 2017, Sentenza n. 792/2017, RG n. 977/2016

La Corte di Appello rigetta l'appello dell'INPS contro l'ordinanza del Tribunale di Biella. La sentenza sancisce la diretta applicabilità dell'art. 12 della Direttiva 2011/98. Ciò comporta, di conseguenza, la disapplicazione delle norme nazionali che escludono i titolari di permesso unico lavoro dal diritto a prestazioni di sicurezza sociale e in particolare **dall'assegno di natalità** o cosiddetto bonus bebè (art. 1 comma 125 L. 190/2014).

41) Tribunale di Alessandria, ordinanza 22 settembre 2017, RG n. 1658/2016

Il **bonus bebè** (art. 1 comma 125 L. 190/2014) rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale disciplinate dall'art. 3 lett. b) del Regolamento 883/2004 in quanto diretto a tutelare economicamente la maternità e la paternità sino al compimento del terzo di vita ed essendo corrisposto in modo automatico e non discrezionale, il principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 della Direttiva 2011/98 trova applicazione diretta risultando dunque discriminatoria l'esclusione dall'accesso a tale prestazione di un cittadino non comunitario titolare di permesso unico lavoro.

42) Tribunale di Alessandria, ordinanza 22 settembre 2017, RG n. 90/2017

L'assegno per il nucleo familiare (ex. art. 2 L. 153/1998) è una prestazione assistenziale essenziale. Quindi, non è possibile derogare al principio di parità di trattamento previsto dall'art. 11 lettera d) Direttiva 2003/109 per gli stranieri lungosoggiornanti. Ne deriva l'illegittimità del regime differenziato tra italiani e stranieri e l'affermazione del diritto al computo dei familiari residenti all'estero.

43) Tribunale di Alessandria, ordinanza 25 settembre 2017, RG n. 819/2017

La cittadina non comunitaria titolare di un permesso unico lavoro ha diritto al beneficio **dell'assegno di maternità di base** (ex. art. 74 del d.lgs 151/2001). Il beneficio rientra tra le prestazioni di sicurezza sociale (di cui all'art. 3 del regolamento CE 883/04) e, in applicazione del principio di parità di trattamento, di cui all'art. 12 della Direttiva 2011/98, il diritto deve essere garantito. Tale principio incondizionato va applicato direttamente dalle pubbliche amministrazioni e la sua violazione costituisce discriminazione.

44) Corte d'Appello di Firenze, sentenza 914/2017 del 2 ottobre 2017

La Corte riconosce il diritto dell'appellante, cittadina bengalese titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari e madre di due gemelle, **all'assegno di maternità di base** e riforma la sentenza del Tribunale di Arezzo, riconoscendo la natura discriminatoria della condotta dell'Inps e del Comune di Arezzo. L'assegno di maternità rientra tra le prestazioni essenziali della persona in quanto diretto a soddisfare i bisogni primari e volto a sostenere donne in condizione di particolare vulnerabilità. L'art 74 dlgs 150/01 deve dunque considerarsi in contrasto con il principio di non-discriminazione dell'art 14 CEDU. La Corte riconosce il beneficio in questione tra quelli espressamente elencati ai sensi dell'art 3 Regolamento CE 883/2004 ed infine, nel richiamare l'art 12 della Direttiva 2011/98 CE, ne riconosce la diretta applicabilità essendo ormai decorso il termine per il suo recepimento da parte dell'Italia.

45) Tribunale di Bergamo, ordinanza n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017, RG n. 1341/2017

Il Tribunale, dopo aver riconosciuto il diritto all'assegno di maternità anche alle cittadine non comunitarie titolari di un permesso di soggiorno unico lavoro, ha ordinato ai Comuni di Brembate, di Brignano Gera d'Adda e di Martinengo di adeguare le comunicazioni rivolte ai residenti relative ai requisiti necessari per ottenere la concessione del beneficio.

I Comuni dovranno quindi modificare le pagine internet "indicando chiaramente, tra i requisiti necessari per la concessione, il possesso di uno dei titoli previsti all'art. 3 comma 1 lett. b) e c) della Direttiva 2011/98" e dunque l'accesso alla prestazione sarà esteso anche ai titolari di permesso per motivi di lavoro o di permesso che consenta comunque di lavorare.

46) Corte d'appello di Venezia, sentenza 10 ottobre 2017, Sentenza n. 659/2017, RG n. 1028/2016

Una cittadina non comunitaria titolare di un permesso unico lavoro ha diritto al beneficio **dell'assegno di maternità di base** (art. 74 D.lgs 151/2001) in applicazione del principio di parità di trattamento (art. 12 della Direttiva 2011/98). Ne consegue che, essendo tale principio incondizionato, l'art. 74 D.lgs 151/2001 deve essere disapplicato nella parte in cui limita il diritto all'assegno di maternità di base alla cittadina non comunitaria titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e la sua violazione costituisce discriminazione.

47) Tribunale di Milano, ordinanza del 12 dicembre 2017, R.G. 6019 /2017

Il Tribunale di Milano accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta dell'INPS consistente nell'aver introdotto requisiti non previsti dall'art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016 per poter beneficiare del cd. **"premio alla nascita"**; ordina all'INPS di eliminare la condotta discriminatoria attraverso l'estensione del beneficio assistenziale denominato "premio alla nascita" a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizione giuridico-fattuali previste dall'art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016; ordina all'INPS la pubblicizzazione dell'ampliamento del gruppo dei beneficiari del "premio alla nascita" attraverso la pubblicazione di una nota informativa sull'home page del proprio sito internet. Il ricorso contro il comportamento discriminatorio era stato promosso da ASGI, APN e Fondazione Piccini.

48) Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 116 del 2 febbraio 2018

La Corte riforma, in base alla direttiva europea 2011/98/UE, la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva respinto la richiesta di un cittadino bengalese titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo di accedere al beneficio del **bonus bebè**. La Direttiva, pur non essendo recepita dall'Italia, ha diretta efficacia nel nostro ordinamento e si colloca a un grado superiore nella gerarchia delle fonti normative, prevalendo su queste nel caso di contrasto. Essa prevede che i cittadini stranieri titolari di un permesso che consente di svolgere attività lavorativa - vanno equiparati ai cittadini europei per quanto riguarda le prestazioni sociali.

49) Tribunale di Bergamo, ordinanza n. 1056 del 2 marzo 2018, RG n. 2506/2017

Il Giudice del Lavoro ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria in materia di concessione **dell'assegno di natalità**, riconoscendo ai ricorrenti la prestazione richiesta, dando adeguata pubblicità alla corretta individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta e adeguando i moduli on line al fine di consentire la presentazione della domanda a tutti coloro che ne hanno diritto permettendo di indicare tutti i rilevanti titoli di soggiorno. L'ordinanza segue la constatazione di una persistente condotta discriminatoria dell'Inps che continua a negare l'accesso alla prestazione ai titolari di permesso unico per motivi di lavoro.